

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 325 def. - SYN 187

Bruxelles, 10 agosto 1989

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sull'istituzione del mercato interno per i servizi
delle telecomunicazioni mediante la realizzazione
della fornitura di una rete aperta (ONP)

(presentata dalla Commissione)

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sull'istituzione del mercato interno per i servizi
delle telecomunicazioni mediante la realizzazione
della fornitura di una rete aperta (ONP)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

1. considerando che l'articolo 8A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta un spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi, in conformità delle altre disposizioni del trattato;
2. considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni (COM(87) 290), in data 30 giugno 1987, ed una comunicazione sull'applicazione del Libro verde fino al 1992 (COM(88) 48), in data 9 febbraio 1988;
3. considerando che il Consiglio ha adottato in data 30 giugno 1988 una risoluzione sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (4);

(1) GU n. C 39 del 16. 2.1989, pag. 8.

(2) Parere del 26. 5.1989 (non ancora pubblicato nella GU)

(3) GU n. C 159 del 26.6.1989. pag. 37

(4) GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 1

4. considerando che, dati gli ostacoli derivanti dalle divergenze esistenti nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi delle telecomunicazioni può essere conseguita soltanto mediante la rapida introduzione di principi e condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta, onde evitare una serie di casi contenziosi e di prolungati conflitti, in particolare per la fornitura transfrontaliera di servizi;
5. considerando che, data la divergenza delle situazioni e l'esistenza negli Stati membri di vincoli tecnici ed amministrativi, l'evoluzione verso tale obiettivo dovrebbe avvenire per fasi;
6. considerando che le condizioni per la fornitura di una rete aperta debbono essere coerenti con determinati principi e non dovrebbero limitare l'accesso alle reti e ai servizi, fatta eccezione per motivi di interesse pubblico, qui di seguito denominati "requisiti fondamentali";
7. considerando che la definizione e l'interpretazione di tali principi e requisiti essenziali deve tenere interamente conto del fatto che qualsiasi limitazione al diritto di fornire servizi negli e fra gli Stati membri deve essere giustificata obiettivamente, deve rispettare il principio della proporzionalità e non deve essere eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito;
8. considerando che le condizioni per la fornitura di una rete aperta non debbono consentire limitazioni supplementari all'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccetto quelle che possono derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;
9. considerando che la creazione di un mercato comune aperto dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione è compatibile con il mantenimento di diritti speciali o esclusivi a favore degli organismi di telecomunicazioni per quanto riguarda l'offerta e lo sfruttamento dell'infrastruttura di rete e la prestazione di un numero limitato di servizi di base in tutti i casi in cui tale esclusiva sia considerata essenziale per la salvaguardia della missione di servizio pubblico;

10. considerando che ciò vale in particolare per la fornitura della telefonia in banda fonica;
11. considerando che un'attenzione speciale dovrà essere rivolta anche alla fornitura di servizio telex, dei servizi guidati a commutazione di pacchetto e di circuito e, in particolare, alla semplice rivendita di capacità per la trasmissione di dati;
12. considerando che la semplice rivendita di capacità consiste nella gestione commerciale, per il grande pubblico, dell'offerta del trasporto di dati come servizio distinto, che comprende soltanto la commutazione, il trattamento, lo stoccaggio di dati, o la conversione di protocolli nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale, su circuiti affittati a partire e a destinazione della rete pubblica commutata;
13. considerando che gli argomenti a favore del mantenimento di diritti speciali o esclusivi, ove esistano, devono essere opportunamente valutati non solo in termini di obblighi imposti dagli organismi di telecomunicazioni ma anche in termini di restrizioni che ne possono derivare per gli utenti che si avvalgono e si avvarranno di un collegamento alla rete per uso personale, impiego ripartito o fornitura a terzi;
14. considerando che l'elaborazione dettagliata di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta deve basarsi su un processo progressivo e dovrebbe essere preparata in consultazione con gli Stati membri, gli organismi di telecomunicazioni e le altre parti interessate, in particolare con l'assistenza di un comitato consultivo, in contatto con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti ed i prestatori di servizi;
15. considerando che la definizione di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta deve costituire un processo aperto a tutte le parti interessate e perciò dovrebbe essere lasciato tempo sufficiente per commenti pubblici;

16. considerando che la definizione comunitaria di interfacce tecniche armonizzate e di condizioni di accesso deve essere basata sulla definizione di specifiche tecniche comuni in conformità di norme e specifiche internazionali;
17. considerando che l'attività in tale settore deve tenere pienamente conto del quadro di cui alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), modificata dalla direttiva 88/182/CEE (6), la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (7) di tutta la legislazione comunitaria pertinente e la decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (8);
18. considerando che l'adozione formale dello statuto dell'Istituto di norme europee delle telecomunicazioni (ETSI) il 22 febbraio 1988, e dei relativi regolamenti interni, ha creato un nuovo meccanismo per produrre norme europee per le telecomunicazioni;
19. considerando che nella sua risoluzione del 27 aprile 1989 (9) il Consiglio ha assicurato il proprio sostegno all'attività dell'ETSI ed ha invitato la Commissione a contribuire allo sviluppo coerente dell'ETSI e a dargli il suo sostegno, in particolare per il programma di lavoro connesso alla politica comunitaria di telecomunicazioni;
20. considerando che gli orientamenti generali convenuti con l'istituzione comune per gli standard europei CE/CENELEC permettono d'ora innanzi di incaricare tali organismi di un'attività tecnica specializzata di armonizzazione;

(5) GU n. L 109 del 26. 4.1983, pag. 8.

(6) GU n. L 81 del 26. 3.1988, pag. 75.

(7) GU n. L 217 del 5. 8.1986, pag. 21.

(8) GU n. L 36 del 7. 2.1987, pag. 31.

(9) GU n. C 117 dell'11. 5.1989, pag. 1.

21. considerando che la definizione comunitaria e la realizzazione dei punti terminali di rete chiaramente armonizzati per l'interfaccia fisica fra l'infrastruttura di rete e le apparecchiature degli utenti e degli altri fornitori di servizi costituirà un elemento fondamentale del concetto globale di fornitura di una rete aperta;
22. considerando che la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 marzo 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (10) prescrive agli Stati membri di garantire a tutti i richiedenti l'accesso ai punti terminali della rete pubblica, entro tempi ragionevoli;
23. considerando che l'obiettivo principale della realizzazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni deve essere la libera prestazione di servizi in tutta la Comunità sulla base di un'autorizzazione o di una disposizione legislativa prevista in uno Stato membro;
24. considerando che ciò richiederebbe il riconoscimento reciproco delle procedure d'autorizzazione per la fornitura di servizi, qualora tale autorizzazione sia richiesta;
25. considerando che tale riconoscimento reciproco delle procedure d'autorizzazione richieste deve dipendere dall'evoluzione dell'armonizzazione delle condizioni per la fornitura di servizi, con la progressiva realizzazione della fornitura di una rete aperta;
26. considerando inoltre che nella sua risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e apparecchiature di telecomunicazioni entro il 1992, il Consiglio ha considerato l'esame degli aspetti esterni delle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni come obiettivo strategico fondamentale;
27. considerando che, conformemente alla decisione del Consiglio del 28 novembre 1988, gli Stati membri hanno assortito la firma dell'Atto finale della Conferenza amministrativa mondiale di telegrafia e telefonia (WATTC-88) di una dichiarazione comune in cui s'impegnano ad applicare il regolamento internazionale delle telecomunicazioni conformemente agli obblighi loro derivanti dal trattato CEE;

(10) GU n. L 131 del 27. 5.1988, pag. 73

28. considerando che la Comunità attribuisce grande importanza alla continua crescita dei servizi transfrontalieri di telecomunicazioni, al contributo che danno alla crescita del mercato comune i servizi di telecomunicazione forniti da società o persone fisiche aventi sede in uno Stato membro ed infine ad un'accresciuta attività dei fornitori comunitari di servizi sui mercati dei paesi terzi; considerando quindi la necessità di garantire, man mano che verranno elaborate direttive particolareggiate, che si tenga conto degli obiettivi in questione nell'intento di arrivare ad una situazione in cui la realizzazione di un più aperto mercato comunitario dei servizi di telecomunicazione sarà, se del caso, accompagnata da reciproche aperture di mercato in altri paesi;

considerando che questi risultati possono essere conseguiti di preferenza nel quadro di negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, oppure mediante negoziati bilaterali fra la Comunità e paesi terzi;

29. considerando che tale direttiva non si occupa dei problemi della trasmissione e distribuzione di programmi televisivi via telecomunicazioni, in particolare delle reti di televisione via cavo, che richiedono un esame particolare;

30. considerando che la presente direttiva non si occupa delle comunicazioni via satellite per le quali, in conformità della risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988, si dovrebbe elaborare una posizione comune;

31. considerando che il Consiglio, in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio ed al Parlamento europeo e in conformità dell'articolo 100B del Trattato, nel corso del 1992 procederà all'esame delle eventuali condizioni di accesso ai servizi di telecomunicazioni che non sono state oggetto di armonizzazione, dei loro effetti sul funzionamento del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni e dell'ampiezza dell'ulteriore apertura di tale mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle condizioni per il libero e efficace accesso ed uso dell'infrastruttura pubblica di rete e, laddove applicabile, dei servizi pubblici delle telecomunicazioni, in conformità delle definizioni di cui all'articolo 2.

2. Tali condizioni sono intese ad agevolare la fornitura di reti e/o servizi pubblici di telecomunicazioni negli e tra gli Stati membri. In particolare, e compresa la fornitura di servizi da parte di società, imprese individuali o persone fisiche stabilite in uno Stato membro (che non sia quello della società, impresa individuale o persona fisica cui sono destinati i servizi in questione).

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per :

1. "Organismi di telecomunicazione", gli enti pubblici o privati ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per la installazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazione;

Gli organismi di cui all'allegato 1 soddisfano tali criteri. La Commissione, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 9, modifica l'allegato 1 allo scopo di :

- sopprimere gli organismi cui si riferisce l'allegato 1 e che non soddisfano più i suddetti criteri, oppure,
- inserire gli organismi ai quali saranno stati assegnati diritti speciali o esclusivi e che soddisfano tali criteri.

2. "Diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento regolamentare o normativo che riserva loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività.
3. "Rete pubblica di telecomunicazione", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette la trasmissione di segnali fra terminali definiti, mediante fili, fasci herziani, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
4. "Servizi pubblici di telecomunicazione", i servizi offerti dagli organismi di telecomunicazioni e che riguardano totalmente o parzialmente la trasmissione e l'inoltro di segnali sulla rete pubblica mediante procedimenti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

5. "Punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazione e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazione e comunicare efficacemente per il suo tramite.
6. "Esigenze essenziali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a disciplinare la fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperatività dei servizi e la protezione dei dati.
7. "Telefonia vocale", la gestione commerciale per il grande pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale a partire e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che permette ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tele rete per comunicare con un altro punto terminale.
8. "Trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la gestione commerciale per il grande pubblico del trasporto diretto di dati a partire e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che permette ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.
9. "Servizio telex", la gestione commerciale per il grande pubblico del trasporto diretto di messaggi telex, conformemente alla raccomandazione in proposito del CCITT, a partire e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, tale da consentire ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata ad un tale punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

10. "Condizioni per la fornitura di una rete aperta", le condizioni armonizzate in conformità delle disposizioni di cui alla presente direttiva che riguardano l'efficienza dell'accesso e dell'impiego delle reti pubbliche e, se del caso, dei servizi pubblici di telecomunicazioni (qui di seguito chiamate "condizioni ONP")

Le condizioni ONP possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a :

- interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto;
- condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze;
- principi tariffari.

Le condizioni ONP si applicano all'efficienza dell'accesso o dell'uso delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni per i quali gli organismi di telecomunicazioni, di cui al punto 1, sono "de jure" o "de facto" l'unico o il principale fornitore individualmente o in cooperazione con altri.

I settori ai quali si applicano le condizioni ONP sono definiti in conformità dell'articolo 4.

11. "Specifiche tecniche", "norme" e "apparecchiatura terminale", hanno lo stesso significato attribuito alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 86/361/CEE.

Articolo 3

1. Le condizioni ONP devono soddisfare i seguenti principi fondamentali :

- le condizioni debbono essere basate su criteri obiettivi;
- le condizioni debbono essere trasparenti, comprese adeguate formalità di pubblicazione;
- le condizioni debbono garantire la parità di accesso e non debbono creare discriminazioni fra cittadini degli Stati membri, conformemente alla legislazione comunitaria.

2. Le condizioni ONP non debbono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto per ragioni basate sui seguenti requisiti fondamentali, nel contesto del diritto comunitario :

- la sicurezza delle operazioni di rete;
- la conservazione dell'integrità della rete;
- l'interoperabilità dei servizi, in casi giustificati,
- la protezione dei dati, in casi giustificati.

Inoltre, le condizioni applicabili in generale al collegamento dell'apparecchiatura terminale alla rete sono d'applicazione.

3. Le condizioni ONP non debbono consentire limitazioni supplementari all'impiego della rete pubblica di telecomunicazione e/ o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate quelle derivate dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 100A del Trattato, integra opportunamente gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. I dettagli delle applicazioni dei requisiti fondamentali, in particolare in materia di interoperabilità dei servizi e di protezione dei dati, sono determinati, laddove opportuno, dalla Commissione, previa consultazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 9. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza nei confronti della voce e dei dati trasmessi e/o memorizzati, nonché la tutela dell'intimità.

Articolo 4

1. Le condizioni ONP sono definite per fasi successive, in conformità con la procedura esposta qui di seguito.
2. Le condizioni ONP riguardano i settori specifici prescelti in conformità dell'allegato 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 100A del Trattato, integra, laddove necessario, l'Allegato 2.

3. La Commissione redige ogni anno, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, un elenco dei settori prioritari.
4. Per i settori prioritari prescelti, la Commissione deve:
 - (1) iniziare un'analisi dettagliata, nel quadro del comitato di cui all'articolo 9, secondo scadenze prefissate, e redigere relazioni sui risultati di detta analisi;
 - (2) richiedere, se del caso, in base alle relazioni su tale analisi e tenuto debito conto dei commenti pervenuti durante il periodo appositamente previsto ai sensi dell'articolo 5.1. paragrafo 1 e del programma generale di standardizzazione nel settore della tecnologia dell'informazione, all'Istituto per le norme europee sulle telecomunicazioni (ETSI), di redigere entro termini specificati norme europee, tenendo nel debito conto le attività di normalizzazione internazionale in quanto base d'interfacce tecniche armonizzate e/o, all'occorrenza, delle caratteristiche dei servizi forniti; questa attività andrà in particolare coordinata con l'istituzione comune per gli standard europei CEN-CENELEC;
 - (3) redigere le condizioni ONP in conformità dell'articolo 3 e degli elementi elencati nel quadro di riferimento ONP, di cui all'allegato 3.

Articolo 5

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle relazioni redatte in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, punto 1. Il periodo autorizzato per la presentazione di tali osservazioni non è inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'invito.
2. Il richiamo alle norme europee redatte quali base per le interfacce e/o i servizi tecnici comuni per l'ONP, effettuato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, punto 2, e accettato dalla Commissione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri considerano le norme idonee per le condizioni di fornitura di una rete aperta e richiedono al fornitore di un servizio che soddisfa tali norme di ottemperare alle corrispondenti esigenze fondamentali.

Articolo 6

Dopo la conclusione delle procedure esposte agli articoli 4 e 5, e deliberando su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 100A del Trattato, il Consiglio adotta direttive dettagliate per la creazione di condizioni ONP per ciascun settore prioritario, in particolare :

- uno scadenario per l'attuazione delle interfacce tecniche armonizzate e/o delle interfacce eventualmente richieste, compresa la realizzazione di punti terminali di rete pubblica armonizzati, secondo necessità, tenendo conto della domanda del mercato;
- particolari delle condizioni armonizzate d'impiego;
- particolari dei principi tariffari armonizzati;

e qualsiasi altro aspetto significativo.

Articolo 7

1. A seconda dei progressi effettuati nell'armonizzazione delle condizioni ONP in conformità delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 100A del Trattato, adotta misure che specifichino le condizioni per il riconoscimento reciproco delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione per la fornitura di servizi via reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora tali dichiarazioni siano richieste dagli Stati membri.

Le misure sono intese ad eliminare le dichiarazioni o autorizzazioni supplementari in altri Stati membri, allorché un servizio a termini di legge viene fornito in uno Stato.

2. A tale scopo il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 100A del Trattato, adotta le misure relative all'armonizzazione delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione, ove richiesto.
3. In conformità dell'articolo 80 del Trattato, tali proposte possono tener conto, nella misura richiesta entro la fine del 1992, dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato da talune economie che presentano differenze di sviluppo di tali servizi nel corso del periodo di instaurazione dei regimi di autorizzazione e/o delle condizioni armonizzate di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

Nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una relazione che la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, esamina le eventuali condizioni di accesso ai servizi di telecomunicazioni che non sono state oggetto di armonizzazione, i loro effetti sul funzionamento del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni e l'ampiezza dell'ulteriore apertura di tale mercato, in conformità del diritto comunitario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e in conformità della procedura stabilita dall'articolo 100 B del Trattato.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, che consulta i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti ed i fornitori di servizi.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie a conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ALLEGATO 1

ORGANISMI CONFORMI AI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2.1

Belgio

Régie des Télégraphe et des Téléphones/
Regie van Telegrafie en Telefonie

Danimarca

Kobenhavns Telefon Aktieselskab
Jydsk Telefon
Fyns Kommunale Telefonselskab
Post-og Telegrafvaesnet
Statens Teletjeneste

Repubblica federale di Germania

Deutsche Bundespost

Francia

Direction Générale des Télécommunications (France Télécom)
and Transpac

Grecia

Ote/Kellenic Telecommunications Organisation

Irlanda

Telecom Eireann

Italia

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
Società italiana per l'Esercizio Telefonico SpA
Italcable
Telespazio SpA

Lussemburgo

Administration des Postes et des Télécommunications

Paesi Bassi

PTT Telecommunicatie B.V.

Portogallo

Correios e Telecomunicacoes de Portugal
Telefones de Lisboa e Porto
Companhia Portuguesa Radio Marconi

Spagna

Telefónica S.A.

Regno Unito

British Telecommunications plc (BT)
Mercury Communications Ltd
City of Kingston-upon-Hull

ALLEGATO 2

SETTORI SPECIFICI PER I QUALI POSSONO ESSERE ELABORATE CONDIZIONI
DETTAGLIATE PER L'APERTURA DI UNA RETE APERTA IN CONFORMITA' DEL-
L'ARTICOLO 4.2

Le condizioni ONP riguarderanno settori vitali per l'efficienza dell'accesso e dell'impiego delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni per i quali esistono - o possono esistere - diritti esclusivi o speciali in conformità del diritto comunitario, e/o per i quali i diritti esclusivi o speciali per l'infrastruttura di rete pubblica costituiscono un fattore essenziale per una fornitura ottimale di tali servizi al grande pubblico.

A seconda dei criteri suddetti, i settori sono prescelti dal seguente elenco :

1. linee affittate;
2. servizi di dati pubblici a commutazione di pacchetti e di circuito;
3. ISDN (Integrated Services Digital Network);
4. servizio telefonico tradizionale;
5. nuovi tipi di accesso all'infrastruttura locale di rete, come l'accesso, in determinate condizioni, ai circuiti che collegano gli impianti dell'abbonato con la centrale di rete pubblica, senza interruzione del servizio di base per il quale tale collegamento può essere fornito (telefono, telex);
6. servizio telex;
7. eventualmente, i servizi mobili;
8. risorse di rete a banda larga, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e dello sviluppo tecnologico.

ALLEGATO 3

(precedente allegato 4)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'ELABORAZIONE DELLE CONDIZIONI ONP
IN CONFORMITA' DELL'ARTICOLO 4.4.(3)

L'elaborazione delle condizioni ONP dovrebbe procedere in conformità del seguente quadro di riferimento :

1. definizione delle interfacce tecniche armonizzate e delle caratteristiche di servizio

In materia di condizioni ONP si dovrebbe tenere conto del seguente progetto per la definizione delle interfacce tecniche in determinati punti terminali della rete :

- per i servizi esistenti si dovrebbero adottare le interfacce esistenti. Si potrà considerare il potenziamento di tali interfacce per capacità supplementari;
- per i servizi completamente nuovi si dovrebbero pure adottare le interfacce esistenti, qualora applicabili. Se le interfacce esistenti non sono idonee, si dovranno specificare i potenziamenti o le nuove interfacce;
- per servizi e reti non ancora introdotti, ma per i quali è già cominciato il programma di standardizzazione, i requisiti ONP dovrebbero essere presi in considerazione nello specificare le nuove interfacce.

I requisiti ONP devono essere conformi, per quanto possibile, con i lavori in corso sulle raccomandazioni CCITT e CEPT.

L'attività in tale settore dovrà tenere pienamente conto del quadro indicato dalla direttiva del Consiglio 83/189/CEE, concernente una procedura per la fornitura di informazioni nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici, della direttiva del Consiglio 86/361/CEE sulla fase iniziale del riconoscimento reciproco dell'approvazione del tipo per le apparecchiature terminali delle telecomunicazioni (13), e della decisione del Consiglio 87/95/CEE sulla standardizzazione nel settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni.

L'attività comprenderà la definizione completa dei punti terminali di rete, ove necessario, e non previsto da altre apposite procedure.

Le offerte ONP dovranno in generale presentare una maggiore articolazione rispetto alle offerte esistenti. Di conseguenza, dovrebbero essere individuate all'occorrenza caratteristiche aggiuntive.

Per l'ONP tali caratteristiche aggiuntive dovrebbero essere classificate come :

- globali, se fornite in associazione con un'interfaccia specifica e comprese nella tariffa standard;
- facoltative, se possono essere richieste facoltativamente per quanto riguarda l'offerta specifica ONP e soggette ad una tariffa aggiuntiva.

L'attività dovrà comprendere l'elaborazione di proposte di scadenziari per l'introduzione delle interfacce e delle caratteristiche di servizio, tenendo conto della situazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni nella Comunità.

(13) Nonché qualsiasi successiva regolamentazione comunitaria in materia.

2. Definizione delle condizioni armonizzate d'impiego

Le condizioni d'impiego individueranno eventualmente le condizioni di accesso e di fornitura.

In particolare, esse possono comprendere le seguenti caratteristiche, in quanto applicabili :

- tempo massimo di fornitura;
- periodo minimo contrattuale;
- qualità del servizio, compresi eventualmente i seguenti aspetti :
 - . disponibilità
 - . tempo medio di una riparazione
 - . qualità della trasmissione;
- manutenzione ed esame dei guasti, compresi eventualmente :
 - . l'accesso agli impianti di manutenzione della rete
 - . l'accesso agli impianti di diagnostica della rete
 - . l'accesso agli impianti di rilevazione dei guasti alla rete
- condizioni per la rivendita di capacità;
- condizioni per l'uso in compartecipazione;
- condizioni per l'impiego da parte di terzi;
- condizioni per l'intercollegamento con reti pubbliche e private.

Le condizioni di impiego possono comprendere le condizioni riguardanti l'eventuale accesso alle frequenze e le misure riguardanti l'eventuale protezione dei dati personali e della riservatezza delle transazioni.

3. Definizione dei principi tariffari armonizzati

L'accesso libero e aperto degli utenti e dei fornitori di servizi concorrenziali alle risorse e ai servizi di reti richiede una chiara definizione dei principi tariffari. I principi tariffari debbono basarsi sui principi generali applicabili all'ONP :

- le tariffe devono essere basate su criteri obiettivi e non debbono imporre direttamente o indirettamente prezzi non equi di acquisto o di vendita. In particolare, esse devono essere collegate ai costi;
- le tariffe debbono essere trasparenti e oggetto di adeguate formalità di pubblicazione. Per quanto riguarda gli elementi di servizio, le tariffe debbono essere sufficientemente differenziate, allo scopo di evitare all'utente obblighi e oneri non collegati con gli usi richiesti. In particolare, il costo delle caratteristiche specifiche della rete o del servizio dovrebbe essere stabilito indipendentemente dall'onere per la trasmissione via rete (capacità di supporto);
- le tariffe non debbono essere discriminatorie e debbono garantire la parità di trattamento.

Oneri specifici per l'accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono essere giustificati in base a criteri obiettivi, basati tra l'altro su un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate.

Possono sussistere tariffe diverse per tener conto del traffico eccessivo durante le ore di punta e della carenza di traffico durante i periodi vuoti, purché i differenziali di traffico siano commercialmente giustificabili e non contrastino con i suddetti principi.

4. Principi comuni

La definizione delle condizioni d'impiego e dei principi tariffari armonizzati, di cui ai punti 2 e 3, terrà debito conto delle norme del trattato in materia di concorrenza che risultino applicabili.

Le condizioni ONP saranno elaborate in modo da non limitare la libertà d'azione del prestatore di servizi, nè la responsabilità degli organismi di telecomunicazioni per il funzionamento della rete e le perfette condizioni dei canali di comunicazione.

Gli Stati membri istituiscono in conformità del diritto comunitario, le condizioni che permettano agli organismi di telecomunicazioni di soddisfare le nuove condizioni derivanti dall'ONP.

ISSN 0254-1505

COM(89) 325 def.

DOCUMENTI

IT

08 16

N. di catalogo : CB-CO-89-347-IT-C

ISBN 92-77-52396-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo